

TAR Lazio, Sez. I bis, 14.03.2015, n. 4197;

Materia: risarcimento danni fatto illecito del superiore

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2009, proposto da:
D. G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Rizzo, Antonietta Orlando, con
domicilio eletto presso Alfredo Placidi Dott in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti di

V. R., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parisella, con domicilio eletto
presso Massimo Parisella in Roma, Via Re Tancredi, 6;

per l'accertamento

del diritto al risarcimento danni subiti per fatto illecito commesso da superiore
gerarchico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di V. R.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente premette di aver prestato servizio, in qualità di Carabiniere scelto, presso la Caserma di Carpineto Romano dal 28.09.2000 all'ottobre 2001 e di aver subito, durante tale periodo i comportamenti aggressivi e ingiuriosi del Comandante della Caserma, Maresciallo contro interessato indicato in epigrafe V. R., per i quali quest'ultimo è stato condannato in quanto riconosciuto colpevole del reato di "minaccia e ingiuria continuata ad inferiore" (art. 81 cpv. c.p., 196 co. 1 e 2 c.p.m.p.), dal Tribunale Militare di Roma con sentenza n. 34 del 18.05.06, passata in giudicato il 6.7.06 e condannato, tra l'altro, al risarcimento del danno in favore dell'odierno ricorrente, che si era costituito parte civile nel procedimento penale.

Il ricorrente espone di aver già agito in giudizio per il risarcimento del danno davanti al Tribunale civile Tribunale di Roma – Sezione Lavoro che però con sentenza n. 20608 del 17.12.2008 ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo che la causa in questione rientrasse tra quelle attribuite al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di pubblico impiego.

Con il ricorso in esame il ricorrente chiede che l'Amministrazione della Difesa sia condannata, in virtù del nesso di immedesimazione organica con il Maresciallo sopraindicato, al pagamento di Euro 16.003,00 a titolo di danno biologico; Euro 8.001,00 a titolo di danno morale ex art. 2059 c.c., derivante dalla pregiudizialità penale del pubblico dipendente accertata dal Tribunale Militare di Roma con la sentenza soprarichiamata; ed Euro 8.001,50 a titolo di danno morale conseguente alla lesione di valori costituzionalmente garantiti; vinte le spese.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice amministrativo ed ha chiesto, comunque la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.

Si è costituito in giudizio altresì il Maresciallo sopraindicato, il quale ha eccepito l'intervenuta perenzione nonché il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice amministrativo ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto, opponendo una ricostruzione dei fatti volta a rimettere in discussione la responsabilità dei suoi comportamenti.

Alla pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

In via preliminare va precisato che non sussistono i presupposti per la dichiarazione dell'estinzione ai sensi dell'art. 71 CPA, richiesta dal controinteressato per mancato deposito dell'istanza di fissazione, dato che questa risulta essere stata presentata in data 27.3.2009, riportata nell'apposito registro al n. 3356; e la richiesta è stata peraltro reiterata con le istanze di prelievo presentate il 14.1.2010, 9.6.2011, 2.4.2014 con cui è stato rappresentato l'interesse ad una sollecita definizione del merito.

Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevate dalla resistente e dal contro interessato.

Va condiviso il richiamo del giudice civile alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ripetutamente chiarito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al risarcimento del danno all'integrità psicofisica subito dall'impiegato pubblico appartenente alle categorie non privatizzate (magistrati, diplomatici, militari, etc.) in conseguenza della violazione dei doveri (e delle situazioni giuridiche) in cui si articola il rapporto di lavoro ex art. 2087 (Cass. SSUU n. 5785 del 4.3.2008) e quindi riconducibile alla trasgressione dell'obbligo contrattuale della Pa di garantire ai propri dipendenti un

ambiente di lavoro che non ne pregiudichi l'integrità psicofisica e morale (Tribunale di Roma – Sezione Lavoro I n. 20608 del 17.12.2008).

Ed appunto con riguardo alla causa petendi, va osservato che il ricorrente reclama il risarcimento ai sensi dell'art. 2087 c.c. in quanto addebita all'amministrazione, quale datore di lavoro, specifiche violazioni di oneri e doveri di tutela facenti capo alla medesima, allegando fatti che sono strettamente pertinenti al rapporto lavorativo ed al dovere di vigilanza e oneri di protezione propri del datore di lavoro (pag. 7 del ricorso), la violazione del principio di buona fede e del dovere di correttezza incombente sui contraenti, che si estende anche ai rapporti di lavoro in ambito militare di cui costituiscono espressione diverse previsioni della normativa in materia (art. 3 del Regolamento di disciplina militare; art. 3 co. 2 e 4 co 3 e 21 della legge n. 328/87, art. 21 DPR 545/1986), oltre che la violazione dei principi sanciti dagli artt. 2 e 28 della Costituzione.

Peraltro nel caso in esame è evidente la “colpa d’apparato” consistente nella “carenza di sorveglianza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza sull’operato dei propri funzionari: gli abusi perpetrati dal Capo Stazione sono stati possibili proprio grazie alla copertura del suo superiore gerarchico – copertura di cui lo stesso si vantava - e quindi proprio grazie al mancato svolgimento dell’attività di vigilanza e repressiva che l’Amministrazione aveva l’obbligo di esercitare. Tale attività avrebbe dovuto essere svolta correttamente e tempestivamente a difesa sia per assicurare il buon funzionamento e dell’immagine dell’istituzione sia per garantire ai dipendenti che in essa prestavano servizio un ambiente lavorativo sereno e adatto, prevenendo occasioni atte a compromettere l’integrità psico-fisica dei lavoratori. Ed appunto l’omissione di tale attività ha reso possibile il verificarsi degli episodi descritti dal ricorrente, che si sono verificati anche nei confronti di altri dipendenti, ed anche in passato, anche se sono stati denunciati solo in quest’occasione, e solo in parte, dal ricorrente, proprio per il

timore di ritorsioni da parte degli interessati e per la convinzione dell'inutilità delle denuncia di fatti che essi ritenevano che sarebbero stati "coperti" dai superiori. Anche sotto tale profilo va ribadita la responsabilità dell'Amministrazione per fatti del dipendente commessi in occasione dello svolgimento delle mansioni assegnate" e rientranti "all'interno della sfera di sorveglianza dell'Amministrazione" (Cass. III, 28.8.2007 n. 18184). In conclusione la resistente non può declinare la responsabilità per l'attività del soggetto preposto (cioè il Maresciallo in questione), ritenendo che questa debba essere qualificata come meramente privata, in quanto ciò è possibile solo quando l'attività "si pone al di fuori della sfera di vigilanza e controllo e di rischio tipico ascrivibile giuridicamente all'Amministrazione preponente".

Pertanto l'Amministrazione non può invocare l'interruzione del rapporto di immedesimazione organica ai sensi dell'art. 28 Cost., per evitare che le sia addebitata la responsabilità per la condotta del Maresciallo in questione in quanto "questi avrebbe agito per fini esclusivamente personali ed egoistici ponendo in essere attività estranee a quelle proprie dell'ufficio ed in contrasto con le finalità perseguite dall'Istituzione". Contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione, sussiste il nesso di "occasionalità necessaria" tra l'attività illecita del contro interessato e lo svolgimento delle sue mansioni, ravvisabile "nei casi in cui l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da rendere possibile l'evento dannoso". Nel caso in esame, perciò, non vi è stata alcuna frattura del rapporto di "immedesimazione organica": le ingiurie e le minacce non sono state rivolte dal Maresciallo contro interessato al ricorrente in una situazione di libera uscita e per antipatia personale nei confronti del ricorrente, bensì sul luogo di servizio, durante l'espletamento dell'attività rivolta al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente servizio e proprio al fine di influire sulle modalità di svolgimento del servizio stesso, con modalità che "eccedono i limiti del potere

gerarchico”. Il collegamento funzionale fra il fatto illecito commesso e la funzione direttiva del personale esercitata dal Capo Stazione contro interessato risulta perciò evidente.

La prospettazione della resistente va disattesa anche ove eccepisce l'estraneità al giudicato penale formatosi nei confronti del Maresciallo contro interessato in quanto “nulla dice in ordine alla responsabilità della P.A. e nulla avrebbe potuto dire poiché non è stato esteso il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione”. Al riguardo è sufficiente replicare che - anche a prescindere dalla questione della opponibilità o meno della sentenza penale nei confronti dell'Amministrazione resistente e dell'applicabilità dell'art. 651 c.p.p. (che prevede l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile emessa a seguito del dibattimento solo nei confronti del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale, mentre nel caso di specie l'amministrazione è rimasta estranea a tale giudizio) - non è comunque precluso al giudice adito per la richiesta risarcitoria utilizzare prove raccolte ed i documenti acquisiti nel corso nel processo penale - come qualsiasi altra produzione delle parti - quali fonti da cui trarre elementi per formarsi il proprio libero convincimento, incluso anche attribuire valore di prova esclusiva alla sentenza avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. 21/09/2007 n. 19492).

Nel caso in esame, va ritenuto, alla luce di quanto emerge dall'insieme degli atti di causa, che sia pacifica sia la ricostruzione dei fatti operata in sede penale sia la qualificazione in termini di illiceità della condotta in questione (palesamente esorbitante dalla finalità di migliorare l'efficienza della Stazione) sia la insussistenza delle giustificazioni addotte (il fine di “restituire efficienza alla stazione che prima del suo arrivo era screditata” invocato dal Maresciallo in sede penale).

Si tratta di elementi che sono già stati valutati nel giudizio penale che si è svolto davanti al Tribunale militare e che si è concluso con una condanna generica al

risarcimento. Il giudice penale pertanto non s'è pronunciato sul quantum, rimettendo la questione al giudice civile in quanto non erano state acquisite prove sufficienti dell'esistenza del danno e non era neppure precisato l'importo richiesto. La causa è quindi pervenuta a questo Tribunale – dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice civile adito - proprio perché restano da accertare i presupposti di fatto per stabilire la spettanza e la misura del risarcimento.

Il solo accertamento della condotta e la sua qualificazione in termini di illecito non sono infatti sufficienti alla condanna dell'autore del reato al risarcimento dei danni conseguenti dato che “l'obbligo risarcitorio in cui si sostanzia la responsabilità civile costituisce reazione non all'illecito, cioè alla causale del danno, bensì al danno ingiusto, in cui trova la sua fonte e il suo limite”. È perciò necessario, a tal fine, che l'attore dia prova sia dell'esistenza del danno risarcibile sia del nesso causale tra questo ed il fatto illecito. A tale riguardo, va osservato che, quanto alla prova dell'esistenza del danno biologico, il ricorrente deposita il referto del 26.6.2003 che attesta che egli è affetto da “esofagite distale di I° grado, gastrite cronica, duodenite cronica”. Quanto alla prova dell'esistenza del nesso causale il ricorrente produce la relazione del consulente medico di parte del 21 maggio 2008 il quale afferma che le patologie predette sono da ricondurre alle vicende occorse nel periodo considerato “anche perché dall'esame comparativo dell'esame delle risultanze della esofagogastroduodenoscopia endoscopica effettuata in data 16.5.2003 si evince sine dubio un'alterazione anatomica della mucosa dello stomaco e del duodeno ed anche la presenza di esofagite non presenti nel gennaio 2000”.

L'Amministrazione replica che il ricorrente era già affetto dai medesimi disturbi prima di assumere servizio presso la sede in questione e quindi contesta l'esistenza del nesso di causalità con gli eventi di servizio richiamati, dato che trattasi di patologie pre-esistenti.

Quanto affermato dall'Amministrazione risulta documentalmente comprovato dall'istanza di riconoscimento della causa di servizio presentata dal ricorrente in data 30.6.2000 per “notevole ipertrofia plicare del fondo da segni di gastrite, Esofagite di I grado sec. Savary, Gastroduodenopatia bulbare” (all. 12 agli atti depositati il 22.6.2009, nonché rapporto di pronto).

La richiesta di risarcimento del danno biologico va pertanto respinta in quanto è stato comprovato che la patologia in contestazione risultava essere pre-esistente ai fatti denunciati e quindi non è stata né causata né aggravata dagli insulti e dalle minacce profferite dal superiore gerarchico (e peraltro queste ultime, com'è fatto notorio, non sono idonee a costituire un fattore in grado di scatenare la patologia in questione, specialmente ove si consideri il breve periodo di esposizione alle stesse, cioè appena due stagioni nel corso dell'anno 2000). Si tratta peraltro di patologie di genesi multifattoriale (all.13 della medesima produzione) che sono influenzate, nella loro evoluzione, sia da alterazioni anatomiche della posizione dello stomaco dovute all'età (scivolamento) sia dall'alimentazione e dallo stile di vita.

Quanto invece al danno non patrimoniale, il ricorrente si limita a precisare che comunque non intende riferirsi al danno esistenziale (“consistente in un peggioramento della qualità della vita derivante dalla lesione del valore costituzionale “uomo” la cui risarcibilità è stata recentemente negata dalla Cassazione SSUU n. 26972/2008) bensì al “danno morale previsto dall'art. 2059 c.c. (“derivante dalla pregiudizialità penale del pubblico dipendente e quindi scaturente dalla sentenza del Tribunale Militare di Roma del 18 maggio 2006”) - ed a quantificare l'importo dello stesso in €. 8.000,00 (1/2 del danno biologico o della maggiore somma in base al criterio di quantificazione affermato dalla Cassazione con sentenza III n. 29191/2008 parametrato alle condizioni soggettive della persona ed alla gravità del fatto) - nonché al “danno morale conseguente alla

lesione dei valori costituzionalmente garantiti e l'integrità morale di cui all'art. 2 Cost" (anche in questo caso l'importo è quantificato come sopra).

Anche la domanda di risarcimento del danno morale in esame va respinta in quanto non è stato soddisfatto l'onere di provare i danni non patrimoniali subiti, di cui si chiede il ristoro, e del nesso causale con il fatto illecito da cui si assumono derivanti. Si tratta di un onere che ricade sul ricorrente: come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, quand'anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass., ord. 12 aprile 2011, n. 8421; Cass. 13 maggio 2011, n. 10527; Cass., ord. 24 settembre 2013, n. 21865). Anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975).

Sicché anche in caso di lesione di valori della persona il danno va provato dall'attore secondo la regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., dato che l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di "danno-conseguenza", dovendo essere provati, tutti i danni extracontrattuali (compreso il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti) da chi ne pretende il risarcimento e la prova può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni. Queste ultime "vanno intese nel senso tecnico di presunzioni semplici e non assolute, ossia di "conseguenze che (...) il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato" (art. 2727 cod. civ.), che sono lasciate alla prudenza del giudice stesso il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.), e che non costituiscono, nella gerarchia dei mezzi di prova, uno

strumento probatorio di rango secondario rispetto alla prova diretta o rappresentativa, valendo sostanzialmente, come la presunzione legale, a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato mediante trasferimento sulla controparte l'onere della prova contraria. Ne consegue che il convincimento del giudice può ben fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa, e non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo regole di esperienza (Cons. St., Sez. III, 25-02-2014, n. 906 su un caso di sospensione cautelare facoltativa in pendenza di procedimento penale, con richiamo a Cons. St., Ad. plen., 19 aprile 2013 n. 7)”.

Con particolare riferimento ai reati di diffamazione la giurisprudenza ha affermato che sebbene il danno non patrimoniale non possa considerarsi come “danno in re ipsa”, si deve ritenere - secondo ragionevoli canoni eziologici probabilistici - che la divulgazione di notizie false e offensive incidenti negativamente sulla reputazione e l'onore di una persona sia causa di un turbamento morale (ancorché transeunte) ed abbia una ripercussione negativa sulla vita di relazione e sociale, che coinvolge i profili attinenti alla stima e all'immagine che un soggetto gode tra i consociati (v. Cass. SS.UU. n. 2972/2009; 29673/2008 e n. 26972/2008; Trib. Trento, Sent., 21-01-2013 e 22-09-2014; Trib. Milano Sez. I, Sent., 06-06-2013).

Tali considerazioni sono in parte estensibili al reato di ingiuria, data la natura di rilevanza costituzionale del bene colpito dall'offensiva verbale e la diretta coincidenza tra l'azione delittuosa e la lesione dell'interesse protetto - che comporta, secondo il medesimo criterio probabilistico, un sentimento di mortificazione di chi si vede denigrato dal superiore – con conseguente riconoscibilità, in astratto, del “danno morale” derivante da reato che comporti una sofferenza soggettiva dell'animo risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Però nello stabilire, in concreto, la configurabilità del danno predetto vanno considerate tutte le circostanze in cui l'offesa è stata pronunciata e va valutata anche la posizione rispettiva delle parti coinvolte e la possibilità della vittima di evitare il danno ricorrendo ai mezzi che l'ordinamento giuridico appresta a tal fine. Lo stato di disagio e di afflizione che il proferimento di ingiurie e minacce determina nel destinatario dipende infatti da condizioni oggettive e soggettive in cui le relative frasi sono pronunciate ed in particolare dalla percezione delle stesse e dall'attribuzione di valore alle medesime, nello specifico contesto considerato, da parte dello stesso interessato; nonché dall'atteggiamento dello stesso soggetto, il quale, anche se militare, non è mai mero destinatario passivo del comportamento altrui, ma ha a disposizione mezzi di reazione costituiti dalla richiesta di conferimento con il superiore.

Orbene, sotto il primo profilo risulta in atti che il ricorrente non era l'unico dipendente insultato e minacciato durante il servizio in quanto le modalità offensive e minacciose del Capo stazione costituivano l'ordinario "trattamento" riservato indistintamente a tutti "i nuovi arrivati" che, come il ricorrente, si rifiutavano di "compiacere" il contro interessato. Tale comportamento costituiva fatto notorio nell'ambiente lavorativo di riferimento (di cui erano a conoscenza gli stessi interessati, come si evince dalle testimonianze rese) in cui lo stesso Maresciallo si vantava dei suoi atteggiamenti "da duro" e dell'impunità goduta (grazie alla connivenza del diretto superiore). Pertanto, in quello specifico contesto ambientale, per la successione temporale e le modalità in cui sono avvenute le offese, era del tutto evidente che esse costituivano una mera forma di "ritorsione" del Maresciallo contro chi non si piegava a fornirgli utilità personali non dovute (sotto forma di servizi privati di diverso tipo, quali prelevare il figlio a scuola, custodire il cane, etc.) o si rifiutava di prestarsi come complice nelle varie infrazioni. Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda le minacce, che

costituivano lo “strumento” per il mantenimento del sistema di soggezione e sfruttamento dei dipendenti ben descritto nelle testimonianze degli stessi interessati: questi, pertanto, erano consapevoli del fatto che le minacce fossero finalizzate a dissuaderli dal denunciare gli abusi ai Superiori (e quindi si ponevano come meri mezzi complementari agli insulti per assicurare al Capo Stazione utilità indebite ed impunità).

Alla luce dell'insieme di tutte le circostanze soprarichiamate, si deve ritenere che, nello specifico contesto ambientale ed umano, gli insulti e le minacce profferite dal Maresciallo in questione non fossero atte a determinare in capo ai destinatari un danno morale inducendo in essi dubbi sulla propria capacità professionale o del proprio valore personale essendo evidente invece proprio il contrario, che si trattava di conseguenze negative dell'esercizio coraggioso e consapevole della loro dignità di uomini e militari. Le offese e le minacce profferite dal Maresciallo in questione pertanto risultavano piuttosto lesive dell'immagine del loro stesso autore e dei colleghi che si erano invece piegati alle sue pretese, oltre che lesive dell'Istituzione di appartenenza – che costituisce un bene parimenti tutelato dal reato di ingiuria a subordinato, che ha natura plurioffensiva - la cui immagine esce dalla vicende gravemente degradata (anche a causa della notorietà della situazione di omertà e della complicità del diretto superiore che ha a lungo coperto il Maresciallo e, una volta informato dell'esistenza di abusi, lo ha solo invitato a rimuovere alcune delle “irregolarità” denunciate, senza però rimetterne in discussione la funzione e la capacità di dirigere la Stazione e soprattutto senza avviare alcun procedimento disciplinare).

Va infine precisato che anche nelle controversie in esame trova applicazione l'art. 1227 del Cod.civ. per cui il risarcimento va escluso nella parte in cui il ricorrente avrebbe potuto impedire il prodursi del danno. In tale prospettiva va osservato che il danno non patrimoniale – non meglio specificato - di cui il ricorrente reclama

genericamente il risarcimento avrebbe potuto essere evitato ove il ricorrente-unitamente agli altri colleghi destinatari dello stesso atteggiamento ingiurioso e minaccioso del Maresciallo incriminato - avesse fatto ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento militare per contenere gli eccessi e fronteggiare gli abusi del superiore. Se il comportamento scorretto del superiore gerarchico fosse stato immediatamente rappresentato ai superiori, questi sarebbero stati messi in grado di esercitare il potere di vigilanza e l'azione repressiva-correctiva ed in tal modo si sarebbe evitato il prodursi del danno lamentato. Invece il ricorrente ha atteso mesi prima di segnalare al Comandante di Compagnia (solo) alcuni degli atteggiamenti prevaricatori del superiore (le "corvée" ingiustificatamente pretese quali il ripulire il garage dagli escrementi dei cani di proprietà dello stesso), senza menzionare le ulteriori richieste non attinenti al servizio (quali la pretesa di andargli a prendere il figlio a scuola o portargli cibarie e bevande all'ora di pranzo, etc.) ed anzi coprendo diversi abusi dallo stesso commessi (uso privato del telefono di ufficio, falso in atti d'ufficio, uso di elettrodomestici privati nell'archivio etc). Ed ha ulteriormente atteso prima di segnalare il comportamento "pilatesco" del Comandante di Compagnia ai livelli gerarchici superiori: solo a seguito dell'escalation dell'ostilità da parte del Maresciallo (evidentemente irritato per il coinvolgimento del superiore della cui complicità egli tanto si vantava) il ricorrente si è deciso ad investire della questione il Comandante del Gruppo, il quale ha finalmente risolto la situazione con un trasferimento del ricorrente. Solo successivamente nel luglio 2004 ha inviato un esposto anonimo da cui è scaturito il processo penale conclusosi con la sentenza in questione.

Ne consegue che, anche a ritenere che nel caso in esame sia configurabile un danno *in re ipsa* per effetto degli insulti e delle minacce subite dal predetto Maresciallo (cfr., nel senso del danno *in re ipsa* per il caso di ingiurie, Trib. Trento, Sent., 22-09-2014; Trib. Taranto Sez. II, Sent., 30-09-2014), il risarcimento del

danno stesso va comunque escluso in applicazione dell'art. 1227 c.c. in quanto avrebbe potuto essere evitato e se il ricorrente avesse per tempo rappresentato la incresciosa situazione sovradescritta ai superiori richiedendo di conferire per le vie gerarchiche. Inoltre, va osservato che, comunque, il disagio morale provato dal ricorrente per aver dovuto subire le ingiurie e le minacce del superiore gerarchico è stato compensato dalla soddisfazione morale determinata dalla punizione del contro interessato sia in sede penale (è stato condannato alla pena, ancorché sospesa, di cinque mesi di reclusione militare), sia in sede disciplinare (è stato punito con la pur lieve sanzione disciplinare della consegna di rigore, come precisato nella memoria della resistente) e dal fatto che l'intera vicenda ha avuto riflessi negativi sulla carriera (il Comandante della Stazione in questione è stato "declassato" nelle note di qualifica, anche se l'abbassamento è solo lieve e temporaneo). Alla fine, la stessa Amministrazione ha riconosciuto che "la condotta del sottufficiale si rivelava contraria ai doveri del suo ufficio e foriera di negative conseguenze per lo svolgimento del servizio" ed ha, seppur tardivamente, richiamato l'autore dell'illecito penale e disciplinare alle sue responsabilità, adottando provvedimenti che mortificano la dignità dell'autore dei comportamenti in questione in modo permanente (vengono registrati nella documentazione caratteristica) e ne compromettono l'avanzamento professionale; provvedimenti che quindi hanno, nel contempo, efficacia satisfattiva dell'interesse morale delle vittime degli abusi dal predetto perpetrati.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia motivi d'equità per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinte il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10 dicembre 2014, 19 dicembre 2014